



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE

N. 157 del 25 GIU, 2019

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del compostaggio di comunità (compostaggio di prossimità).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ~~QUINDICINQUE~~ del mese di GIUGNO alle ore 18,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco		X
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il ~~Sindaco, Ignazio Abbate~~ <sup>ROSARIO VIOLA</sup> constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 31834 del 25.06.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. IX Settore – Ecologia-Ambiente-Igiene Urbana, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non richiede ulteriori pareri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto


IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



---


---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale



DAL 27 GIU. 2019

AC

11 LUG. 2019

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:




E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE IX  
ECOLOGIA-AMBIENTE-IGIENE URBANA

Prot. n. 31834 del 25 GIU. 2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE  
DOTT. SSA VINCENZA DI ROSA**

Premesso che:

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti finalizzata alla riduzione a monte dei rifiuti ed al corretto recupero dei materiali costituisce un obiettivo prioritario di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale in materia vigente;
- nell'ambito del servizio di raccolta differenziata un ruolo importante riveste la raccolta dell'umido costituita da scarti vegetali (codice CER 200201: erba, fiori, ramaglie) e da rifiuti organici domestici (codice CER 200108: rifiuti di cucina e mense, verdure, frutta e simili);
- la frazione organica in Sicilia, secondo il rapporto rifiuti urbani ISPRA 2017, rappresenta il 40% circa dei RSU prodotti dall'utenza domestica e che, pertanto, tale frazione costituisce, percentualmente, la principale componente in peso del rifiuto solido urbano da conferire in impianti autorizzati al trattamento;
- sulla base del sopraccitato dato, si evince che nel sistema di gestione dei rifiuti primaria importanza deve essere attribuita alla raccolta della frazione organica;
- l'incremento del conferimento in impianti autorizzati della frazione organica si allinea con gli obiettivi economici ed ambientali in termini di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ed intrapresi dall'Amministrazione;

Visti:

- gli obiettivi fissati dall'art. 205 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. in termini di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
  - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
  - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
  - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;
- l'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n. 9/2010, che in riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua: *"...il raggiungimento degli obiettivi di raccolta*

*differenziata e di recupero di materia al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee - guida operative sulla raccolta differenziata" in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:*

- 1) *anno 2010: R.D. 20 per cento, recupero di materia 15 per cento;*
  - 2) *anno 2020: R.D. 40 per cento, recupero di materia 30 per cento;*
  - 3) *anno 2015: RD 65 per cento, recupero di materia 50 per cento";*
- *il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che:
    1. "le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
    2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.";*
  - *la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili;*

Atteso che:

- *l'art. 198 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento*
- *l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposto all'osservanza del principio generale secondo il quale devono essere promossi iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;*
- *l'attuale carenza di impiantistica sia in ambito regionale che provinciale per il trattamento della frazione organica non garantisce sempre il conferimento di tutti i quantitativi raccolti, determinando disagi alle utenze e gravi difficoltà agli Enti nel reperire impianti idonei all'uopo;*

Richiamata l'Ordinanza, ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, n. 5/RIF del 07 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana la quale:

- 1) *all'art.3, comma 8, lett.g), al fine dell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata in ambito regionale, obbliga i sindaci ad attivare: "lo sviluppo del compostaggio domestico...";*
- 2) *all'art. 3, comma 9, specifica che: "la pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:
  - a) *notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;*
  - b) *realità a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibili "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;*
  - c) *la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto"**

Considerato che:

- la pratica del compostaggio può assicurare una sensibile riduzione del quantitativo di frazione organica da conferire al sistema di trattamento presso gli impianti autorizzati, consentendo, in tal modo, all'Amministrazione Comunale risparmi in termini di raccolta, trasporto e smaltimento oltre che della tariffa di conferimento;
- il conferimento presso impianti industriali non rispetta il principio di economia circolare per il quale la sostanza organica deve ritornare nei suoli dove è stata prodotta, come, nel caso della pratica del compostaggio, utilizzata come compost per concimare i terreni di proprietà;
- è, pertanto, nell'intenzione dell'Amministrazione rendere il cittadino partecipe e responsabile della gestione della frazione "organica" e attore principale del recupero dello stesso in loco allo scopo di salvaguardare e tutelare l'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, incentivando ed agevolando la pratica del compostaggio intesa come azione atta a prevenire la formazione dei rifiuti e, conseguentemente, la loro riduzione e il loro recupero;
- questo Ente, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare in loco la frazione organica per trasformarla in ottimo compost e fertilizzante naturale ha provveduto a:
  - approvare con Delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 29.10.2018 il "*Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico*" in atto vigente;
  - promuovere e regolamentare la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche che hanno la disponibilità di aree esterne (orti o giardini) ove collocare il composter per la raccolta dell'umido cui è stato riconosciuto uno sgravio sulla bolletta TARI come previsto nel Regolamento;
  - prevedere:
    - ✓ un sistema di controllo sull'effettivo utilizzo della compostiera domestica;
    - ✓ un sistema di gestione e monitoraggio dell'intero "servizio" di compostaggio domestico tale da creare una sinergia tra Comune, nella qualità di erogatore del servizio/consegnatario della compostiera ed il cittadino nella qualità di soggetto gestore della compostiera considerato il numeroso incremento di richieste di utilizzo della compostiera domestica e che alla data del 31.05.19 sono stati stipulati n. 1.508 contratti;
  - realizzare:
    - ✓ un programma di formazione rivolto al personale dell'Ufficio Ecologia addetto al controllo/monitoraggio della compostiera domestica;
    - ✓ una campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale relativa alla riduzione dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione organica ed al compostaggio, con l'obiettivo di creare una maggiore consapevolezza e comprensione della politica in materia di rifiuti nonché per stimolare un cambiamento di comportamento nella gestione del rifiuto organico da parte dell'utenza che gestisce la compostiera domestica;
    - ✓ la sperimentazione di un progetto innovativo denominato "ZOLLETTA" che ha coinvolto 4 plessi scolastici dotati di idonea area a verde ove sono state compiute una serie di attività per realizzare un percorso creativo ed educativo di gestione degli scarti alimentari e in generale nella gestione, riduzione e differenziazione dei rifiuti: sono stati coinvolti docenti e studenti, sono stati organizzati cantieri partecipati, giornate formative ed è stata realizzata una compostiera di comunità presso l'Istituto Agrario;

Tenuto conto che:

- il Comune di Modica, oltre al compostaggio domestico, intende incentivare il compostaggio di prossimità ovvero il compostaggio locale e il compostaggio di comunità;

- ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per Compostaggio di Comunità si intende il compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Di seguito si riportano altre definizioni relative al sistema di Compostaggio di Comunità:

- organismo collettivo: insieme di più utenze conferenti unite in una forma associata che ha nella propria disponibilità un impianto di compostaggio di comunità in gestione (in caso il servizio di compostaggio di comunità venga svolto nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani lo stesso può coincidere o comunque fare riferimento alla ditta gestore del servizio);
- utenze conferenti al compostaggio di comunità: utenze associate nell'organismo collettivo e ammesse al conferimento nell'impianto di compostaggio di comunità dei rifiuti organici prodotti;
- conduttore dell'impianto di comunità: soggetto incaricato che assume la responsabilità della conduzione dell'impianto di compostaggio di comunità;
- utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni.

Dato atto che:

- ✓ soggetti interessati sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti. I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo". Tale organismo può essere :

- un Condominio
- un' Associazione
- un Consorzio
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità. Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo;

- ✓ la pratica del compostaggio locale è stato regolamentato dal D.M. n° 266 del 29.12.2016, il quale detta i criteri operativi e le procedure autorizzative per il compostaggio, al fine di ridurre i rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico. Tale pratica è incentivata attraverso la creazione di compostiere statiche e /o elettromeccaniche secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n° 266/2016.

Ritenuto necessario disciplinare con apposito Regolamento il compostaggio locale, al fine di raggiungere i benefici di seguito elencati:

- contribuire, attraverso l'impegno diretto del cittadino, ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
- ridurre:
- l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici e per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
- i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
- computare l'organico conferito con la pratica del compostaggio locale nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante *"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"*

Preso atto che:

- con D.D.G. n° 271 del 28.03.19, l'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato l'Avviso Pubblico PO FESR Sicilia 2014 – 2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.1 "Realizzare

le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” pubblicato sulla GURS n. 16 del 12 aprile 2019 – Supplemento ordinario e del successivo Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.R.S. n° 20 – Parte I del 10.05.19;

- il bando regionale prevede agevolazioni in favore dei Comuni anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali) per il sostegno delle attività di Compostaggio di Prossimità (Compostaggio di Comunità e Compostaggio Locale) dei rifiuti organici e la concessione di un contributo misurato in proporzione alla popolazione residente;

Esaminata la proposta del presente Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità (compostaggio di prossimità) predisposto secondo il modello e le linee guida della Delibera di Giunta Regionale n° 252 del 13.07.2018, composto da n. 12 articoli ed allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- il D.Lgs.n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii.;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 5/Rif. del 07 giugno 2016 *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 13 luglio 2018 - Schemi di Regolamenti destinati ai Comuni per la pratica di compostaggio domestico, compostaggio locale o di prossimità e del compostaggio di comunità;

- il D.D.G. n° 271 del 28.03.19 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- lo Statuto Comunale;

- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

- I pareri sotto riportati;

--

Ritenute le proprie competenze,

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

*Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte, di:*

1) Adottare il Regolamento Comunale per il Compostaggio di Comunità (compostaggio di prossimità) allegato al presente provvedimento;

2) Dare atto che la pratica del compostaggio di comunità si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che deve essere conferita nell'apparecchiatura autonomamente e direttamente dalle utenze produttrici;

3) Dare atto che con l'allegato Regolamento Comunale l'Amministrazione Comunale intende promuovere e regolamentare la pratica del Compostaggio di Comunità :

✓ al fine di:

- contribuire, attraverso l'impegno diretto del cittadino, ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;


- ridurre:



- l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici e per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
  - i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
  - computare l'organico conferito con la pratica del compostaggio locale nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante *"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"*
    - ✓ presso le utenze che non hanno la disponibilità di aree esterne (orti o giardini) ove collocare il composter per la raccolta dell'umido, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare in loco la frazione organica che sarà trasformata in compost e può essere un ottimo fertilizzante naturale;
- 4) Dare atto che le utenze conferenti agli organismi collettivi autorizzati al Compostaggio di Comunità e che svolgeranno la pratica del compostaggio correttamente e continuativamente hanno diritto ad una riduzione sulla TARI, il cui importo viene determinato, annualmente, nella misura percentuale che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali e indicata nel Regolamento Comunale della TARI.
- 5) Sottoporre, ai sensi del comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 267/2000 il summenzionato Regolamento Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Responsabile P.O. del IX Settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole

Modica, li 25.06.19

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2015.

Modica, li


Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del

25 GIU. 2019

Il Segretario Comunale





**Città di Modica**

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA PRATICA DEL**  
**“COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’”**  
**(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)**



## SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Soggetti interessati
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 7	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
Art. 8	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 9	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 10	Benefici
Art. 11	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
Art. 12	Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 13	Modalità di rinuncia

---

Allegato 1 Regolamento del Ministero dell'Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 1b Regolamento del Ministero dell'Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 2 I contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R. I n.45 del 23-02-2017

**Art.1**  
**PREMESSE**

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il **Compostaggio di Comunità** entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il Compostaggio di Comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare: a) l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione; b) l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020; c) l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il presente regolamento sul Compostaggio di Comunità costituisce un'appendice del regolamento sul compostaggio domestico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 29.10.2018 e ne condivide i principi legati alla sostenibilità ambientale. Esso esamina le metodologie applicative per il trattamento della sostanza organica derivante dai rifiuti urbani mediante tecnica alternativa a quella già trattata nel regolamento del compostaggio domestico, ovvero la possibilità di compostare i rifiuti tramite **"compostiera di comunità"**.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la pratica del compostaggio di comunità regolamentato dal recente D.M. n° 266 del 29.12.2016, il quale detta i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità, al fine della riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico. Tale pratica è incentivata attraverso la creazione di compostiere di comunità statiche e /o dinamiche secondo le disposizioni del predetto decreto n° 266/2016.

Per comprendere la differenza del compostaggio locale (si veda specifico regolamento), rispetto al compostaggio di comunità si fa riferimento agli specifici articoli 37 (compostaggio locale) e 38 (compostaggio di comunità) del collegato ambientale, che si sintetizzano nella tabella di seguito:

Differenze	Art. 37	Art. 38
Tipizzazione dei rifiuti	Da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi	Utenze domestiche e non domestiche
Capacità di trattamento	Non superiore a 80 ton/anno	DM (130 t/a)
Gestore (conferitore + utilizzatore)	Può non coincidere con le utenze produttrici	<b>Coincide</b> con le utenze produttrici
Utenze	Non specificato	Più di 1
Territorio di riferimento	Comune ove i rifiuti sono raccolti e comuni confinanti con convenzione	DM (Comune territorialmente competente)
Realizzazione e messa in esercizio	Acquisizione parere ARPA	DM (procedura)
Riferimenti normativi	art. 214, comma septies, del decreto lgs n. 152/2006	DM n. 266/2016

## Art.2 DEFINIZIONI

Visto, in particolare, l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per Compostaggio di Comunità si intende il compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Di seguito si riportano altre definizioni relative al sistema di **Compostaggio di Comunità**:

- **organismo collettivo**: insieme di più utenze conferenti unite in una forma associata che ha nella propria disponibilità un impianto di compostaggio di comunità in gestione (in caso il servizio di compostaggio di comunità venga svolto nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani lo stesso può coincidere o comunque fare riferimento alla ditta gestore del servizio);
- **utenze conferenti al compostaggio di comunità**: utenze associate nell'organismo collettivo e ammesse al conferimento nell'impianto di compostaggio di comunità dei rifiuti organici prodotti;

- **conduttore dell'impianto di comunità:** soggetto incaricato che assume la responsabilità della conduzione dell'impianto di compostaggio di comunità;
- **utenza:** soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni.

### Art.3

#### SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere :

- un Condominio
- un' Associazione
- un Consorzio
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Modica che occupino ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza e che possono aderire al compostaggio di comunità come meglio specificato nel successivo specifico articolo.

Il Comune di Modica si impegna a redigere un Albo Compostatori di Comunità contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche, fra i dati rilevati: il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate, le verifiche effettuate.

Esattamente viene redatto un apposito Albo degli utenti utilizzatori degli impianti di compostaggio di Comunità, con i riferimenti dell'impianto utilizzato che si va ad affiancare all'Albo dei compostatori domestici.

### Art.4

#### AUTORIZZAZIONI

1. Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:

- o abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
- o abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
- o sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.

2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.

3. L'attività di **Compostaggio di Comunità** può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda

affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.

4. La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1(una) tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.

5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

7. Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

#### **Art.5**

### **UBICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA**

1. L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.

2. L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

#### **Art.6**

### **MATERIALI DA INTRODURRE NELL'APPARECCHIATURA**

1. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:

1. i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane rafferma o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
2. rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e patate, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
3. segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
4. scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
5. materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
6. imballaggi in carta e cartone;
7. imballaggi in legno;



8. carta e cartone non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
2. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, (come ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
3. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenenti inchiostro.
5. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non possono superare il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
6. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.”
7. I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
8. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii), da verificare relativamente alla tipologia di compostiera adottata (statica o elettromeccanica).

#### Art.7

### MATERIALI DA NON INTRODURRE NELL'APPARECCHIATURA

Materiale da non compostare

- a) Plastica, gomma, materiali sintetici;
- b) Vetro e ceramica;
- c) Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- d) Legno trattato e/o verniciato;
- e) Farmaci e antiparassitari;
- f) Pile esauste;
- g) Prodotti chimici;
- h) qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile
- i) prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 (come da Nota prot. n.4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana l'8 marzo 2019 con nota prot. 2402, il Ministero dell'Ambiente).

Relativamente ai materiali che non possono essere trattati da tali sistemi di compostaggio di comunità, o che devono essere introdotti in piccole quantità, anche in accordo con la tipologia della compostiera selezionata, questa amministrazione si avvale della possibilità di specificare in fase di formazione e informazione la gestione "alternativa" di tali rifiuti, in accordo con le specifiche tecniche della compostiera fornita e il sistema di gestione dei rifiuti in essere nella zona di collocamento della compostiera.

**Art.8**  
**DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA**

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
2. L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.
4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.
6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

**Art.9**  
**GESTIONE DELL'APPARECCHIATURA**

1. L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
2. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
3. L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.
4. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:
  - a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
  - b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
  - c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
  - d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
  - e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale delle utenze conferenti del raggruppamento.
5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 (una) tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione,

erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

6. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
- b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
- c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento
- d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- e) provvedere alla gestione del biofiltro;
- f) provvedere alla verifica del compost prodotto, provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni
- h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
- i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

7. In caso di dimissioni o impedimenti, le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il Responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.

8. La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al Comune territorialmente competente, che, a sua volta, ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

9. I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

10. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti, che provvederà a smaltirli in impianti all'uopo autorizzati.

## Art.10 BENEFICI

1. Il Comune riconoscerà a tutte le utenze conferenti agli organismi collettivi autorizzati al **Compostaggio di Comunità**, che svolgeranno correttamente e continuativamente la pratica del compostaggio, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune nel Regolamento della TARI.

2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost fuori specifica.

3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2) del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla

produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 80 kg/abitante anno, come da nota del Ministero dell'Ambiente, prot. n. 4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana in data 08 marzo 2019 con nota prot. n. 2402.

4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2) del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

5. Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al Comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

#### **Art. 11**

### **CONDIZIONI GENERALI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE TARI O TARIFFA PUNTUALE PREVISTA PER LE UTENZE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ**

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di .....
- b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità.
- c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento
- d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI /IMU e TASI ed altri tributi locali ;
- e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino ;
- f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
- i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.

4. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere prodotta dal soggetto iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

5.

## Art.12

### ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ E REVOCA DELLA RIDUZIONE TARI O TARIFFA PUNTUALE

1. L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì la revoca dei benefici fiscali e al recupero delle somme non versate nonché all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute per la TARI.
4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.
5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

## Art.13

### Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.
2. L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

## Art.11

## Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.
2. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
4. Costituisce, altresì, causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento, a carico dell'utente, del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

### Art.12

#### Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

**ALLEGATO 1**  
(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità  
con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a.....residente  
in.....via ....., n....., cod. fiscale  
n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo  
(denominazione) ....., tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre  
forme associative, comuni, società, altro) ....., con sede in ....., ai sensi ai sensi  
dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere  
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso ..... (indicare indirizzo), all'attività di  
compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti. Viene individuato  
come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da  
responsabile): ..... (cognome e nome) nato a ..... il ..... residente  
in.....via ....., n. ...., cod. fiscale  
n.....,

Si allegano alla presente:

la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

5. l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le  
caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
6. il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di  
destinazione.

il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte  
dell'organismo collettivo;

l'accettazione dell'incarico di conduttore;

l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;

regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui  
all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152;

la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;

l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;

la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma



(Articolo 10)

**Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.**

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in .....via ..... n. ...., cod. fiscale n....., n. utenza .... e Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in .....via ..... n. ...., cod. fiscale n.....,

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso ..... (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.

numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;

la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

A large, curved, handwritten signature or scribble, possibly representing a name or a stylized mark, spanning across the middle of the page.

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

#### ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

#### ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

#### ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... .

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

#### ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

#### ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

#### ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

#### ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

#### ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

